

## *Comunicato stampa*

### **IL TAR DEL PIEMONTE DICHIARA ILLEGITTIME LE LISTE DI ATTESA PER LE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E RICONOSCE IL DIRITTO ESIGIBILE ALLE PRESTAZIONI PREVISTE DAI LEA (LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA)**

Uniamo copia dell'ordinanza 609/2012 del Tar del Piemonte del 21 novembre 2012, depositata in Segreteria il giorno successivo, concernente il ricorso contro la delibera 45/2012 della Giunta della Regione Piemonte, presentato dall'Associazione promozione sociale (editrice della rivista *Prospettive assistenziali* e del notiziario *Controcittà*), dall'Ulces (Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale) e dall'Utlim (Unione per la tutela degli insufficienti mentali), organizzazioni che fanno parte del Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) e che operano secondo i principi del volontariato dei diritti.

**La delibera della Regione Piemonte conteneva norme gravemente lesive delle esigenze e dei diritti fondamentali degli anziani malati cronici non autosufficienti e delle persone colpite dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile.**

Infatti nella delibera in oggetto era prevista la possibilità di inserire detti malati in liste di attesa allo scopo di rinviare (magari per mesi o anni) le occorrenti prestazioni socio-terapeutiche domiciliari e residenziali.

Attualmente dette liste di attesa riguardano oltre 30mila abitanti in Piemonte, colpiti da patologie invalidanti e da non autosufficienza.

**Inoltre la delibera 45/2012 stabiliva che, nei casi di ricovero provvisorio presso Rsa, le prestazioni venissero assicurate gratuitamente solo per 30 giorni, che per i successivi 30 giorni i degenti dovessero versare il 50% della retta e che – fatto gravissimo – scaduti i 60 giorni di cui sopra l'intero importo della retta fosse a carico dei ricoverati (da 90 a 106 euro al giorno).**

Il Tar del Piemonte, con la sopra ricordata ordinanza n. 609/2012 ha stabilito – decisione della massima importanza – che per quanto riguarda *«l'istituzione di liste di attesa per la presa in carico dell'anziano (liste di attesa previste nell'ipotesi in cui le risorse richieste dal Progetto individualizzato non siano immediatamente disponibili)»* è una iniziativa *«che incide su prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, Allegato I.C, punti 8 e 9), i quali devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale»*.

**Pertanto le liste di attesa sono illegali, per cui è confermato che gli anziani malati cronici non autosufficienti e le persone con demenza senile hanno il diritto pienamente e immediatamente esigibile alle prestazioni residenziali socio-sanitarie. Ne consegue che, nei casi di ricovero disposto dall'Asl, i degenti devono versare la quota alberghiera (che non può essere superiore al 50% della retta totale) nell'ambito delle loro personali risorse economiche (redditi e beni) senza alcun onere per i congiunti conviventi o non conviventi.**

Il Tar ha altresì stabilito che dopo i 60 giorni di cui sopra, l'intera retta di ricovero deve essere versata esclusivamente dalla persona che è diventata autosufficiente.

**Il Tar ha stabilito che, se permane la situazione di non autosufficienza, dette persone hanno il diritto esigibile di continuare a ricevere le prestazioni residenziali socio-sanitarie, contribuendo anche in questo caso alle spese con le proprie personali risorse economiche, senza alcun onere per i congiunti conviventi e non conviventi.**

Per quanto riguarda i trasferimenti in ambulanza delle persone ricoverate presso le Rsa, Residenze sanitarie assistenziali, per le prestazioni diagnostiche e specialistiche non erogabili direttamente nell'ambito della struttura di ricovero, il Tar ha confermato che sono a carico del Servizio sanitario solo quelli effettuati in regime di urgenza e quelli rientranti nei livelli essenziali di assistenza. Occorre dunque richiedere che i medici delle Asl precisino che i trasferimenti in ambulanza sono richiesti per prestazioni diagnostiche e terapeutiche previste dai livelli essenziali di assistenza.

Segnaliamo inoltre che nell'ordinanza n. 609/2012 il Tar ha ricordato la precedente ordinanza n. 381/2012 che, su ricorso presentato dalle stesse tre organizzazioni sopra indicate, **ha sancito l'illegittimità delle liste di attesa riguardanti la frequenza dei centri diurni da parte dei soggetti con handicap intellettuale in situazione di gravità.**

**Ne deriva altresì la conferma del pieno e immediato diritto esigibile all'accoglienza residenziale dei soggetti con handicap in situazione di gravità nei casi in cui, compresa l'indisponibilità dei congiunti, non è più praticabile la permanenza a domicilio.**

Mentre esprimiamo viva soddisfazione per la decisione del Tar del Piemonte e ringraziamo gli Avvocati Roberto Carapelle e Simona Montuori per l'ottima attività legale svolta, deploriamo vivamente la totale inerzia dei Sindacati Cgil, Cisl e Uil (ad eccezione dello Spi-Cgil di Torino), dei Comuni e degli Enti gestori delle attività socio-assistenziali, nonché delle organizzazioni di tutela dei soggetti deboli e del volontariato consolatorio che non si sono opposti alla delibera n. 45/2012 della Giunta del Piemonte, nonostante che fosse volta a negare le esigenze socio-terapeutiche degli anziani malati cronici non autosufficienti e delle persone con demenza senile, decine di migliaia di nostri concittadini.

Cordiali saluti

p. Utim, *Vincenzo Bozza*, p. Ulces, *Luisa Maria Ponzio* e p. Aps, *Francesco Santanera*.  
*Via Artisti 36 – 10124 Torino - Tel. 011 8124469 Fax 011 8122595*

P.S. Si segnala che anche l'Anaste, Associazione nazionale strutture terza età, ha presentato un ricorso al Tar del Piemonte contro la delibera della Giunta della Regione Piemonte n. 45/2012.

Torino, 23 novembre 2012